

GENINA. Io credeva francamente che per un progetto di legge composto di diverse disposizioni non dovesse aver luogo alcuna discussione generale, e stimava che, quando si venisse ai singoli articoli, ciascheduno potesse esprimere la sua opinione riguardo ai medesimi, senza trattenere la Camera per lungo tempo in una discussione generale, la quale, come vedo, si risolve nell'esame dei singoli articoli.

Nulladimeno l'onorevole deputato Salmour avendo fatto al Ministero un eccitamento, il quale può trovare opportuno luogo nella discussione generale, è questa la ragione per cui mi sono indotto a prendere la parola, nell'intento di aggiungere alcune osservazioni a quelle già poste innanzi dal medesimo.

Io ho veduto con piacere che l'onorevole guardasigilli ha fatto buon viso agli eccitamenti fatti dall'onorevole Salmour in ordine al sistema penitenziario, e vado persuaso che, ritenuta l'attività, la capacità ed il buon volere del ministro stesso, le sue promesse non saranno inefficaci. Egli dichiarò di aderire agli eccitamenti fattigli, parte con atti amministrativi, parte con atti legislativi. Quanto a questi ultimi, io credo che il Ministero voglia riferirsi alla riforma generale del nostro Codice penale, in cui procurerà di introdurre tutte quelle modificazioni che saranno più conformi al sistema penitenziario. Gli è a questo proposito che io indirizzo all'onorevole ministro un eccitamento, il quale tende a far precedere questa riforma generale del Codice penale da una legge particolare la quale concerna il sistema penitenziario ed il metodo che debba nel medesimo seguirsi.

Io reputo che in tal guisa si renderebbe più facile la riforma del Codice stesso e quella delle nostre carceri.

Esporò brevemente alla Camera i motivi che mi traggono in questa opinione.

Io penso innanzitutto che la legge dianzi accennata riuscirebbe assai proficua per la riforma del Codice penale. Ed invero nella riforma di un Codice non si tratta unicamente di osservare se un'azione debba considerarsi come reato, e se debba costituire un reato maggiore o minore, ma si tratta pure di determinare la specie e la quantità delle pene che ai diversi reati si vuole dare.

Ebbene, onde potere in una riforma generale del Codice penale vedere quale sia la pena che si deve aggiungere ai singoli reati, bisogna prima aver sotto mano tutti gli elementi penali, onde così farne la scelta ed applicare quelli che si riconoscono più convenienti.

Non vi è dubbio, e credo che la Camera in ciò sarà unanime, che l'intenzione generale è di adottare il sistema penitenziario e di adottarlo in una scala più vasta, in guisa che esso abbracci anche la pena del carcere quando è di una certa durata e si estenda forse e si sostituisca a quella dei lavori forzati.

Ma, prima di poter procedere ad una riforma generale del Codice penale, prima di venire a questo cangiamento, bisogna conoscere l'intenzione della Camera, giova sapere qual sistema voglia essa seguire in questa riforma.

Avvi di più. Sebbene sia facile andare d'accordo in che il sistema penitenziario debba essere adottato per i suoi grandi vantaggi nella rigenerazione morale degli individui, per altro sorgono gravi difficoltà quanto ai diversi metodi di applicarlo.

Ognuno sa che i tre grandi metodi i quali sono ora in discussione ed attuati in diverse parti sono: o il metodo dell'isolamento continuo, cioè il Pensilvano; o il metodo dell'isolamento di notte e del lavoro comune di giorno col silenzio, cioè il metodo detto Oburniano; o il sistema misto

ed eclettico, il quale riunisce questi due e procura prevalere in ciò che sono utili ed esclude gli inconvenienti che vi sono annessi.

Non vi è dubbio che, adottandosi un metodo piuttosto che un altro, di qui viene ad esercitarsi una grande influenza sopra la penalità; perchè, se si adotta, per cagion d'esempio, il sistema più rigoroso, quello cioè Pensilvano, che è l'isolamento continuo di giorno e di notte, bisognerà abbreviare le pene.

Se voi adottate invece il sistema Oburniano, cioè quello che è praticato presso di noi, in allora si possono anche allungare alquanto. Dunque il determinare il metodo del sistema penitenziario ha una influenza sulla penalità dei reati e deve aversi presente quando si vuole riformare un Codice penale.

Quindi io stimo che sarebbe cosa utile che l'onorevole signor ministro, negli atti legislativi che vuol promuovere a questo riguardo, cominciasse a presentare una legge di principii, la quale riguardasse il metodo che il Parlamento vorrebbe scegliere e potesse quindi servire di norma al Ministero nella riforma generale del Codice penale. Altrimenti che ne avverrà? Ne avverrà che, quando si presenteranno queste riforme, bisognerà che la Camera discuta questi principii; e, se questi principii non saranno conformi a quelli del Ministero, allora bisognerà rifare tutto il lavoro, perchè, se si cangiano gli elementi delle pene, bisogna pure cangiare la scala delle penalità.

Inoltre io diceva che sarebbe utile questa legge preventiva anche per la riforma delle carceri. Egli è noto che in questo recinto si è più volte lamentato il sistema odierno delle nostre carceri. Quindi ognuno conosce la grande urgenza che vi è di arrecarvi dei miglioramenti. Le carceri servono per prevenuti che sono sotto custodia, ovvero servono per scontare le pene. Quando si tratta di un carcere di semplice custodia, allora io credo che si possono anche, per quanto è possibile, ridurre quelle esistenti al sistema cellulare, e queste spese saranno continuamente utili. Ma, se si tratta di riforma di carceri di pena, io domando come si potrà cominciare ad adottare un sistema se non si parte da un metodo certo di sistema penitenziario.

Bisogna sapere se voi volete l'isolamento continuo, ovvero il sistema Oburniano.

Se adunque si attende la riforma generale del Codice penale per determinare questo metodo penitenziario, chi sa sino a qual tempo avremo a differire questa seconda riforma? All'opposto, se si comincia con una legge a stabilire questo metodo, allora il Parlamento potrà votare delle somme, allora si potranno cominciare a riformare le carceri, e le spese che si faranno non diventeranno inutili, perchè saranno appoggiate ad un sistema che ha la sanzione del Parlamento. Epperò io prego l'onorevole signor ministro, nella sua saggezza, a prendere in considerazione questi miei eccitamenti, e, qualora li creda veramente utili, ad adottarli, in guisa che presenti nella prossima Sessione una legge la quale riguardi questi punti generali della riforma penitenziaria.

Dappoichè ho la parola, sebbene io non intenda entrare per ora nella discussione generale di questa legge, me ne prevarrò per esporre il mio sentimento sopra due punti, i quali sono i più controversi di questa legge, vale a dire sopra gli articoli 2, 3 e 4 del presente progetto.

Dalle diverse discussioni che io ho con molta attenzione seguite nel giorno di ieri, mi parve che non si facesse sufficientemente distinzione tra due questioni, le quali sono, a